

**IN BREVE n. 17 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - UNIVERSITA' NON STATALI E IMPORTI DETRAIBILI** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Dove posso trovare gli importi massimi detraibili delle tasse versate nell'anno 2022 alle università non statali?

### **Risponde Paolo Calderone**

Gli importi detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi per tasse e contributi di iscrizione versati nel 2022 a università non statali sono stati resi noti con il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca [n. 1406/2022](#) del 23 dicembre 2022.

Nel documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023, sono riportate le somme massime detraibili dall'Irpef lorda sui redditi 2022 per area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l'università.

Prendendo in considerazione le spese medie standard sostenute da uno studente per l'iscrizione agli atenei statali, il decreto ha confermato gli importi che erano stati stabiliti per l'anno precedente (decreto del MUR n. 1324 del 23 dicembre 2021).

## **CASSAZIONE - RESPONSABILITÀ MEDICA ANCHE QUANDO SI OMETTONO ULTERIORI CONTROLLI** da Studio Cataldi

**Cassazione: responsabilità medica anche quando si omettono ulteriori controlli**  
([studiocataldi.it](#))

Per la Suprema Corte, va riconosciuto l'errore medico anche quando il sanitario omette di eseguire o disporre ulteriori controlli.

*Corte di Cassazione Sez.IV Penale - Sentenza n.15786 del 6 dicembre 2022 dep. il 14.04.2023*

**ALLEGATI A PARTE - Cass. Sent. n.15786-2023 (allegato 095)**

## **MATERNITÀ: I CONTRIBUTI FIGURATIVI NON TAGLIANO LA PENSIONE** da Studio Cataldi

La fruizione del congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria e facoltativa) non

pregiudica la pensione: il lavoratore/lavoratrice, dunque, ha diritto all'accredito dei relativi contributi figurativi. E' quanto chiarisce l'Inps, con messaggio n. 1215/2023, recependo le indicazioni del ministero del Lavoro che *"ha escluso in radice l'applicazione di detta contrazione al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro, e, in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo quali, appunto, il citato articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983"*.

**Vedi anche in Brevia 14/2023:**

**MATERNITÀ - I CONTRIBUTI FIGURATIVI NON TAGLIANO LA PENSIONE** da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

### **INPS: MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ - SALARI MEDI E CONVENZIONALI PER IL 2023** da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023, illustra, con riferimento all'anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei seguenti lavoratori:

- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, anche per altre prestazioni: **congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato**, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di **congedo** riconosciuti in favore dei **familiari di disabili in situazione di gravità**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.43 del 21.04.2023 (allegato 096)**

### **QUOTA A, PUOI ANCORA SCEGLIERE LE RATE CON LA CARTA DI CREDITO ENPAM** da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.14 del 21 aprile 2023

Non hai ancora versato la Quota A? C'è ancora una possibilità per scegliere di pagare a rate, anche se non hai fatto in tempo ad attivare la domiciliazione bancaria.

La soluzione per cogliere l'ultima opportunità di pagare i contributi a rate è la carta di credito Enpam, che medici e dentisti posso avere gratuitamente grazie ad una convenzione che la Fondazione ha stretto con la Banca popolare di Sondrio. L'opzione ti permette di pagare i contributi


a rate, dilazionandoli fino a 30 mesi. Una scelta comoda, che ti permette di dedurre da subito l'intero importo dei contributi dalle tasse.

Ma attenzione, ricordiamo che puoi scegliere di pagare i contributi con la carta di credito Enpam solo se entro il 15 marzo non hai attivato la domiciliazione bancaria. Questo perché non si possono pagare i contributi con la carta di credito Enpam avendo la domiciliazione bancaria attiva.

La carta di credito Enpam è gratuita e puoi utilizzarla per le tue spese. Se la utilizzi per pagare i contributi a rate è previsto un interesse (Tan) del 9,625% su base annua, ad eccezione della prima rata, che non comporta interessi.

Puoi trovare [qui](#) tutte le informazioni per attivare la carta di credito Fondazione Enpam.

**Af**



### **Carta di credito Enpam**

Gli iscritti possono pagare i contributi attivando la carta Fondazione Enpam, la carta di credito gratuita che l'Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.

Chi vuole pagare con la carta di credito Enpam ma ha attivato la domiciliazione dei contributi dovrà **disattivarla**.

Con la carta potrai scegliere di **pagare a rate** in 3, 6, 10, 12, 18, 24 o 30 mesi. In ogni caso la banca versa subito per intero l'importo del bollettino, ma il rimborso seguirà il piano di pagamento scelto. Se paghi in unica soluzione ottieni la ricevuta di pagamento; se paghi a rate hai il documento di finanziamento con il piano di rientro.

In ogni caso puoi subito dedurre l'intero importo dei contributi dalle tasse.

- **Ottenere la carta**
  - **Costi**
  - **Disattivare la domiciliazione bancaria**
- CTRL + clic**
- 

**LETTERE AL GIORNALE** da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.14 del 21 aprile 2023

### **Specializzando da novembre, da quando l'aliquota ridotta?**

*Sono entrato in specializzazione a novembre 2022. Potrò chiedere la contribuzione ridotta per la Quota B solo dal prossimo anno? In pratica, visto che nel 2022 ho fatturato, non posso chiederla già con il Modello D 2023?*

Gentile Dottore,

può chiedere di versare i contributi di Quota B con l'aliquota dimezzata (9,75%) già da quest'anno. Prima di compilare il modello D 2023 (redditi 2022) dall'area riservata, dovrà compilare il modulo per scegliere l'aliquota indicando il mese in cui ha iniziato la scuola di specializzazione.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DELL'EREDE** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Lo scorso anno ho presentato la dichiarazione precompilata per mio padre, deceduto a febbraio 2022. Per i redditi percepiti nei primi due mesi di tale anno dovrò presentare l'ultima dichiarazione.

La mia domanda è la seguente: devo nuovamente chiedere l'autorizzazione come erede alla presentazione del modello 730/2023?

L.B.

**Risponde Paolo Calderone**

No, non è richiesta una nuova abilitazione per la presentazione della dichiarazione. Come prevede il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, l'erede che ha ottenuto l'autorizzazione ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell'anno precedente è autorizzato anche per l'anno corrente.

Per chi, invece, deve chiedere l'abilitazione, è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia un apposito servizio (denominato "Autorizzazioni soggetti terzi"), mediante il quale è possibile dichiarare, ai sensi del Dpr n. 445/2000, la propria condizione di erede. In alternativa, l'erede può inviare la richiesta a una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, oppure presentarla a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia.

## **LA CRISI ABBASSA LE PENSIONI**

Il meccanismo di rivalutazione del montante contributivo della legge Dini con revisione col DL 65/2015 (articolo 5 comma 1) prevede che in caso di Pil negativo non si abbia una svalutazione sul montante, bensì venga congelato con recupero sulle rivalutazioni successive. Ne consegue che nel 2021 la "svalutazione" essendo stata negativa ci sono ripercussioni nei pensionamenti del 2023 per i quali non si applicherà il tasso pieno di rivalutazione, ma ridotto per recuperare il negativo del 2022.

Insomma sempre tagli sui pensionati dopo anni di lavoro e fior di contribuzione a valore corrente!!! ripeto a calore corrente. Svalutazione e tagli su tagli, ma lo Stato intanto ci guadagna: ha preso soldi forti nel potere di acquisto e non solo restituisce soldi svalutati, ma addirittura ne dà anche meno!!!...

Leggi più ampi dettagli nell'articolo (sotto riportato in allegato) pubblicato martedì 25 aprile 2023 su Italia Oggi a firma di Daniele Cirioli e l'articolo su Pensioni Oggi di Armando Diaz - Pensioni, Diffusi i coefficienti per rivalutare le retribuzioni nel 2023.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-diffusi-i-coefficienti-per-rivalutare-le-retribuzioni-nel-2023>

**ALLEGATI A PARTE - Pensioni 2023 tagliate (allegato 097)**

**INPS Messaggio n. 1165 del 24.03.2023 (allegato 098)**

### **DECRETO LEGGE N. 65/2015**

#### **articolo 5 - Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo**

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."

### **LEGGE N. 335/1995**

#### **Articolo 1 comma 9**

Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto

interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

aggiunta ex DL 65/2015

*In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. (34)*

-----  
AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo".

## **MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI MEDICINA GENERALE: OK A INCARICHI**

I medici iscritti al Corso per la medicina generale potranno continuare a mantenere gli incarichi convenzionali sino al 2025.

A stabilirlo il decreto del Ministero della salute 8 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 24 aprile, prorogando il decreto del 28 settembre 2020.

*... limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025, e' consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive modifiche.*

### **ALLEGATI A PARTE – MIN. SALUTE Decreto 8 marzo 2023 (allegato 099)**

## **730 PRECOMPILATO**

730 precompilato al via il 2 maggio

Accettazioni dell'eventuali modifiche a partire dall'11 maggio.

In particolare sono state inserite nel relativo quadro dedicato agli oneri deducibili e detraibili, anche le spese sostenute per i corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con i relativi ed eventuali rimborsi ottenuti dal contribuente e le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, nonché le spese per interventi di sistemazione a verde degli immobili. Precisazioni inoltre per le spese agli asili nido e relativi rimborsi e le spese per la frequenza scolastica sempre coi relativi rimborsi ricevuti dal contribuente. E tante altre nuove informazioni inserite dall'Agenzia delle entrate nel 730 periodo di imposta 2022 (vedi il testo del provvedimento direttoriale su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)).

## FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel 100° anniversario dell'istituzione**

Data di emissione: 22 aprile 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Lelio Luttazzi, nel 100° anniversario della nascita**

Data di emissione: 27 aprile 2023

## ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER n. 6 del 29.03.2023

### *Orientamenti applicativi Comparto Sanità*

#### **CSAN110a**

**L'elemento perequativo già corrisposto fino all'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 deve essere conguagliato sin dal 2019 o dalla vigenza del nuovo CCNL? Perché i valori conglobati riportati nella tabella C del CCNL 2019-2021 sono inferiori ai valori indicati nel CCNL 2016-2018?**

L'elemento perequativo, a decorrere dall'1.12.2022 (primo giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL) entra a far parte dello stipendio tabellare e cessa di essere corrisposto come distinta voce retributiva. Il conglobamento di elementi retributivi accessori o che hanno natura non stipendiale (come l'elemento perequativo) all'interno dello stipendio tabellare ha effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio, nonché su specifici istituti contrattuali (in particolare, malattia). I valori esposti in tabella C del CCNL 2.11.2022 (come precisato nella nota n. 1 alla suddetta tabella) sono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per le aziende e per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare, con conseguente assoggettamento ai medesimi oneri previdenziali ed assistenziali.

#### **CSAN114**

**Gli incarichi di coordinamento conferiti al personale inquadrato nella ex categoria D e nel livello economico DS già in essere all'entrata in vigore del previgente CCNL 21.5.2018 e in regime di prorogatio fino al completamento dell'istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione ai sensi dell'art. 22 del medesimo CCNL vigente al 31.12.2022, sono trasposti nel nuovo sistema degli incarichi e in che modo?**

Preliminarmente va evidenziato che il CCNL 21.5.2018 aveva previsto con l'articolo 22 un periodo transitorio nel quale gli incarichi di posizione organizzativa e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione di tale CCNL, ovvero quelli conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restavano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione. Processo che alla data di entrata in vigore del CCNL 2.11.2022 avrebbe dovuto essere completato data la natura temporanea del regime di *prorogatio*, giustificata dalla condizione che l'Azienda o Ente avesse attivato dalla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018 il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione.

Tuttavia, nel caso di residui casi di incarichi di coordinamento ancora in essere, si ritiene comunque applicabile alla data dell'1.1.2023:

- l'art. 36 del CCNL per quanto concerne la tipologia, oggetto del presente quesito, individuando quale destinazione gli incarichi di funzione organizzativa;
- l'art. 99, commi 6, 7 e 8 per quanto attiene la procedura relativa all'aspetto economico.

## **CSAN115**

**Come avviene la trasposizione nel nuovo sistema degli incarichi di cui al titolo III del CCNL 2/11/2022 nei confronti del personale percettore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità, non titolare di alcun incarico di funzione?**

Il personale in questione continuerà a percepire l'indennità di coordinamento, ad esaurimento, di cui all'art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, a cui si aggiunge, a decorrere dall'1.1.2023, l'indennità di funzione per l'incarico di complessità base che, dalla medesima data, assorbe l'indennità di qualificazione professionale.

## **CSAN117**

**Per maturare il requisito di esperienza previsto per l'accesso all'Area di elevata qualificazione nell'allegato A al CCNL del 2/11/2022 è sufficiente aver lavorato in uno dei profili dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari oppure è necessario anche aver avuto, nell'ambito di tale Area e di uno dei profili ivi previsti, la titolarità di incarichi di media o elevata complessità?**

L'allegato A al CCNL 2019.2021 stabilisce per l'accesso all'area del personale di elevata qualificazione il seguente requisito:

“laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale”.

Da quanto precede si deduce che:

- non è sufficiente aver maturato l'esperienza almeno triennale in profili dell'Area dei Professionisti della salute o dei Funzionari (o nelle corrispondenti categorie D o Ds), ma è necessario anche aver rivestito, nell'ambito di tale Area e dei relativi profili, incarichi di funzione di media o elevata complessità;
- l'esperienza deve essere maturata, oltretutto in aziende o enti del comparto, anche presso amministrazioni di comparti diversi o nel settore privati; in tali ultimi due casi, essa deve essere maturata in corrispondenti aree ed incarichi di responsabilità o posizioni, di tipo gestionale o professionale.

Per semplicità si riassumono le casistiche nella seguente scheda:

Aziende ed enti del SSN	Altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi	Settore privato
Almeno tre anni di esperienza maturata nel profilo di appartenenza e nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità sia di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, ovvero di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018	Almeno tre anni di esperienza maturata presso altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi nel medesimo o corrispondente area e profilo e tipologia d'incarico	Almeno tre anni di esperienza maturata nel settore privato con inquadramento contrattuale e incarichi di responsabilità equivalenti

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - PRECOMPILATA e SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Da quando l'Agenzia delle entrate inserirà nella dichiarazione precompilata le spese detraibili dall'Irpef per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico? A.C.

### **Risponde Paolo Calderone**

Come stabilito dal [decreto](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 (in Gazzetta ufficiale n. 83/2023), l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati sull'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d'imposta 2025. Saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell'anno precedente, con l'indicazione del titolare dell'abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.

Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno (dichiarazione 2024), se comunicate all'Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

## **GOMME ESTIVE ENTRO IL 15 MAGGIO O MULTE SOPRA I 1700 EURO**

da Studio Cataldi

Scatta dal 15 maggio la sanzione se gli pneumatici hanno indice inferiore rispetto a quello indicato sul libretto

Scatta il "cambio stagione" anche per le auto che a partire dalla data del 15 maggio dovranno avere sostituito gli pneumatici invernali con quelli estivi (o comunque indicati per tutto l'anno), a pena di una multa fino a 1.731 euro.

### **LEGGI IN**

**[Gomme estive entro il 15 maggio o multe sopra i 1700 euro \(studiocataldi.it\)](http://studiocataldi.it)**

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023**

- 5 Euro CU-NI FDC Serie Fumetti Diabolik  
euro 42,00
- 5 Euro CU-NI FDC Serie FumettiDiabolik-Ginko  
euro 42,00
- 5 Euro Ag Proof “100 Anni Aeronautica Militare”  
euro 82